

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 1970, la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale retribuito a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni e locande, ristoranti ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo cessa di avere efficacia, per quanto riguarda il personale dipendente dalle sole aziende alberghiere, pensioni e locande, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1967.

Roma, addì 3 giugno 1971

*Il Ministro: DONAT-CATTIN*

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

**Guida dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato nei casi previsti dal primo comma dell'art. 124 del codice della strada.**

IL MINISTRO  
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 124, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce che agli autobus, agli autotreni, agli autoarticolati ed agli autosnodati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicinarsi nella guida;

Visto il quarto comma del suddetto art. 124 che stabilisce che sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Tenuto conto che l'art. 94 del suddetto testo unico non prevede l'esclusione dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato dalla disciplina prevista nel suindicato art. 124;

Considerato che in base al disposto di cui all'art. 6 del regolamento della Comunità economica europea n. 543 del 25 marzo 1969, non applicabile ai veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente fin dall'inizio del viaggio o essere sostituito da un altro conducente a partire dal 450° km. solo se il trasporto è effettuato da un autoveicolo con rimorchio e se la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera i 450 km.;

Tenuto conto che la normativa in vigore per la circolazione dei veicoli delle Forze armate già prevede particolari garanzie per la sicurezza e l'efficienza del personale di condotta e che la percorrenza normale dei suddetti autoveicoli è ampiamente inferiore a quella prevista dal regolamento C.E.E. sopraindicato;

Ritenuta l'opportunità di estendere le nuove disposizioni comunitarie sull'obbligo della guida con due conducenti anche ai veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

Decreta:

La guida dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nei casi previsti dall'art. 124, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, può essere affidata ad un solo conducente quando la distanza da percorrere fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero non superi i 450 km.

Per l'inosservanza delle presenti disposizioni è applicabile la sanzione prevista dal comma quinto del precitato art. 124 del testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

*Il Ministro: VIGLIANESI*

(6264)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nel comune di Roma.**

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 giugno 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona compresa tra via Latina e viale Metronio ha notevole interesse pubblico perchè racchiude Porta Latina, il magnifico parco degli Scipioni e ville con notevolissime alberature il tutto formando un complesso di cose immobili aventi un notevolissimo valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che tale complesso forma, anche quadri naturali di pittoresca bellezza. Rilevato inoltre che esistono punti di visuale pubblici, dai quali può godersi il predetto complesso;

Decreta:

La zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso, sita nel territorio del comune di Roma, ha note-

vole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: da via di Porta Latina, Porta Latina, viale Metronio, piazza di Porta Metronia, via Druso, piazzale Numa Pompilio fino a via Porta Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 giugno 1971

p. Il Ministro: ROMITA

#### Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, 11 giugno 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ROMA - Zona compresa tra via Latina, viale Metronio, via Druso - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona dell'abitato di Roma delimitata da via di Porta Latina, Porta Latina, viale Metronio, piazza di Porta Metronia, via Druso, piazzale Numa Pompilio fino a via Porta Latina.

(*Omissis*).

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nobili, con sede in Rieti.**

#### IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Nobili, con sede in Rieti, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;  
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nobili, con sede in Rieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

DONAT-CATTIN

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

GAVA

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

**Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.**

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 novembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al seguente testo:

Art. 49, comma primo, lettera a): « Mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera d) dell'art. 40: complessivamente 14 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 49, comma primo, lettera c): « Partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;